

Dati informativi concernenti la legge regionale 17 novembre 2020, n. 34

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 6 novembre 2020, dove ha acquisito il n. 13 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Ciambetti, Pan, Rigo, Andreoli, Cecchetto, Cestari, Corsi, Dolfin, Favero, Finco, Gianpiero Possamai, Puppato, Zaia, Villanova, Michieletto, Bet, Bisaglia, Boron, Brescacin, Cavinato, Centenaro, Cestaro, Gerolimetto, Giacomini, Maino, Rizzotto, Sandonà, Scatto, Sponda, Vianello, Zecchinato, Piccinini, Speranzon, Polato, Formaggio, Razzolini, Soranzo, Venturini e Bozza;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Quinta Commissione consiliare;
- La Quinta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 10 novembre 2020;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Quinta Commissione consiliare, relatore il consigliere Alberto Villanova, e su relazione di minoranza della Quinta Commissione consiliare, relatrice il Vicepresidente della stessa, consigliera Anna Maria Bigon, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 13 novembre 2020, n. 35.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Quinta Commissione consiliare, relatore il consigliere Alberto Villanova, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

l'articolo 1 del DL 18/2020 e successive modifiche e integrazioni ha stabilito, al fine di remunerare il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, direttamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi dell'epidemia provocata dal virus SARS-COV-2, di incrementare, anche in deroga ai vigenti vincoli legislativi, le risorse dei fondi contrattuali delle aziende ed enti dello stesso SSN, autorizzando a tal scopo la spesa di 250 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020, ripartito tra le Regioni e le Province Autonome sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019.

Lo stesso articolo prevede la possibilità per le Regioni e le Province Autonome di incrementare i predetti importi di un ammontare aggiuntivo il cui importo non può essere superiore al doppio degli stessi, fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario delle stesse Regioni e Province autonome.

Con il progetto di legge proposto si intende riconoscere l'anzidetto beneficio anche ai professori e ricercatori universitari in assistenza che operano presso gli enti del SSR. Ciò in considerazione dello straordinario impegno profuso dallo stesso personale che, nel fronteggiare la pandemia, oltre ad essere esposto al rischio di contagio, cui in molti casi ha fatto seguito la contrazione della malattia, ha dato, e continua a dare dimostrazione di grande professionalità, responsabilità, disponibilità e dedizione al lavoro.

Le norme nazionali suindicate fanno espresso riferimento al personale dipendente del SSN e non anche al personale universitario in assistenza che pur ha operato accanto ai medici e agli altri operatori sanitari del SSN nei servizi coinvolti nell'emergenza e si è distinto per l'alto impegno profuso, in alcuni casi anche diretto allo studio di nuove terapie per far fronte alla pandemia.

Al riguardo si ritiene che il mancato esplicito riferimento al personale in parola non implichi l'esclusione dello stesso dai benefici previsti dalla normativa sopra richiamata.

Si evidenzia, al riguardo, che, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, disciplinante i rapporti tra Servizio sanitario regionale e Università, ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale presso le strutture ospedaliero-universitarie, fermo restando il loro stato giuridico, si applicano, per quanto attiene all'esercizio dell'attività assistenziale, le norme stabilite per il personale dello stesso SSN. Ne consegue che in forza di tale norma, tutte le disposizioni legislative che riguardino il personale dipendente, ad esclusione di quelle che per loro natura abbiano come destinatari i soli dipendenti del SSN o siano incompatibili con lo status dei docenti universitari, trovano applicazione anche nei confronti di questi ultimi, in relazione all'attività assistenziale da essi svolta presso le aziende ospedaliero-universitarie. Non si ravvisano pertanto ragioni per le quali il predetto personale debba essere escluso dai benefici previsti dall'articolo 1 del DL 18/2020.

Si sottolinea poi come, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del citato D.Lgs. 517/1999, ai professori e ricercatori universitari competono gli adeguamenti economici previsti dai contratti collettivi nazionali per il personale sanitario del SSN, senza che tali adeguamenti, che concorrono alla definizione del limite di spesa relativo al trattamento economico del personale in parola, stabilito nel comma citato, siano conteggiati tra le somme stanziare per la stipula degli stessi contratti. Pertanto, in considerazione della circostanza che gli "incentivi" per il personale dipendente di cui all'articolo 1 del DL 18/2020 integrano, ancorché solo per l'anno 2020, i fondi del trattamento accessorio e, quindi, costituiscono un incremento del trattamento economico contrattuale, anche il

corrispondente beneficio erogabile al personale universitario non deve necessariamente trovare copertura negli stanziamenti disposti o autorizzati dal predetto articolo 1 del DL 18/2020, ben potendo i relativi oneri essere posti a carico delle risorse regionali destinate al finanziamento del servizio sanitario.

Analogamente il beneficio che si intende corrispondere ai medici specializzandi, iscritti all'ultimo e penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione delle Università degli Studi di Padova e Verona, è giustificato dalla circostanza che anche questi ultimi hanno operato accanto ai medici e agli altri operatori sanitari del SSN nei servizi coinvolti nell'emergenza e sono stati sottoposti allo stesso livello di rischio. Pertanto l'intervento regionale che, come per i professori e ricercatori universitari pone il finanziamento a carico della Regione, è finalizzato ad evitare un'ingiustificata discriminazione nei confronti del personale di cui trattasi in attuazione del principio costituzionale di uguaglianza (Art. 3 Cost.).

Inoltre, trattandosi di personale non dipendente non è applicabile il vincolo posto dall'articolo 45 del D.Lgs. 165/2001, secondo cui il trattamento economico fondamentale e accessorio dei pubblici dipendenti è definito dai contratti collettivi di lavoro.

Sono esclusi dal beneficio i medici in formazione specialistica reclutati ai sensi dell'art. 2 bis, comma 1, lett. a) e b) e dell'art. 2 ter, comma 5, del decreto legge 17 marzo, n.18, convertito con la legge 24 aprile 2020, n. 27. Si tratta, infatti, o di medici specializzandi reclutati con rapporto di lavoro autonomo in rapporto all'emergenza epidemiologica in atto, per i quali il relativo compenso è già stato definito in rapporto a tale emergenza, ovvero medici specializzandi assunti a tempo determinato con rapporto di dipendenza i quali già percepiscono, o hanno percepito, un trattamento retributivo da parte dell'azienda sanitaria presso cui è stato instaurato il rapporto di lavoro. In entrambe le tipologie contrattuali gli interessati mantengono altresì il trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica.

La quantificazione della spesa indicata nel testo di legge proposto è data dal rapporto tra la spesa totale messa a disposizione della Regione al personale dirigente medico e sanitario e il numero dei medici e sanitari in servizio al 31 dicembre 2020 ex articolo 1 del DL 18/2020, moltiplicato per il numero dei professori e ricercatori universitari in servizio presso gli enti del SSR alla stessa data e per il numero di medici specializzandi iscritti all'ultimo e penultimo anno di corso delle Università degli Studi di Padova e Verona.

La scheda di analisi economico finanziaria redatta dalla competente struttura di Giunta regionale è stata trasmessa in data 9 novembre 2020.

La scheda di inquadramento normativo, predisposta dal Servizio Affari giuridici e legislativi, è pervenuta il 9 novembre 2020.

La Prima Commissione consiliare ha espresso parere favorevole, in seduta congiunta con la Quinta Commissione, in data 10 novembre 2020 allegando le note di lettura e ricognizione degli impatti economico finanziari redatte dal Servizio Attività e rapporti istituzionali.

La Quinta Commissione consiliare nella seduta del 10 novembre 2020 ha licenziato, a maggioranza, con modifiche, il progetto di legge in oggetto.

Hanno espresso voto favorevole: il Presidente Brescacin e i consiglieri Bisaglia, Cestaro, Giacomini, Maino, Michieletto, Scatto, Vianello, Zecchinato (Zaia Presidente), Cecchetto, Cestari, Finco, Pan (Liga Veneta per Salvini Premier), Razzolini, Soranzo, Speranzo (Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni), Venturini (Forza Italia Berlusconi - Autonomia per il Veneto), Baldin (Movimento 5 Stelle), Guarda (Europa Verde), Barbisan (Gruppo Misto).

Hanno espresso voto di astensione i consiglieri Bigon, Zottis (Partito Democratico Veneto), Lorenzoni (Gruppo Misto).”;

- Relazione di minoranza della Quinta Commissione consiliare, relatrice il Vicepresidente della stessa, consigliera Anna Maria Bigon, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

sul progetto di legge n. 13 la posizione del Gruppo Partito Democratico Veneto, come anche degli altri Gruppi di opposizione, è stata chiara fin dall'inizio dei lavori in commissione. Anzi, ancor prima, ovvero già in fase di programmazione dei lavori in Conferenza dei Capigruppo, dove si è registrato un assenso unanime, e un apprezzamento della finalità del progetto, peraltro complementare all'iniziativa che pochi mesi fa ha portato all'approvazione della legge regionale n. 33 del 2020, con la quale il Consiglio regionale ha disposto l'incremento delle risorse destinate alla remunerazione del personale dipendente impegnato a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La fine della X^a legislatura e l'inizio dell'XI^a sono dunque contrassegnate dalla necessaria attenzione del Consiglio regionale alla pandemia che sta caratterizzando questo periodo storico.

Ma siamo stati altrettanto chiari, fin dal primo intervento del Capogruppo del Partito Democratico, nel richiedere dati informativi, spiegazioni e precisazioni funzionali alla piena comprensione degli interventi proposti, oltre che a delineare in modo puntuale lo stato degli interventi già operati dalla Regione sulla base della legge n. 33 del 2020.

Questo, come peraltro dichiarato e agli atti, è stato il senso della nostra astensione tecnica sul provvedimento in commissione.

D'altro canto queste proposte del legislatore regionale del Veneto si armonizzano con la volontà politica, espressa dal Governo nazionale, di riconoscere agli operatori della sanità un premio, che al di là del valore economico, dà concretezza alla gratitudine della comunità nazionale e regionale per quanto è stato fatto e verrà fatto nei prossimi mesi per fronteggiare l'emergenza.

L'istruttoria del provvedimento ha avuto tempi brevissimi. Ciò nonostante, anche sulla base degli elementi acquisiti nella seduta di commissione, delle risposte dell'Assessore e della struttura di Giunta, e degli altri elementi che siamo riusciti a reperire, abbiamo predisposto una manovra emendativa che si propone di affrontare una pluralità di temi, con la principale finalità di corrispondere un

beneficio economico a quanti sono stati a vario titolo coinvolti nell'ambito del Servizio sanitario regionale nel contrasto dell'emergenza epidemiologica da SARS-COV-2 ed hanno messo la loro competenza e responsabilità a disposizione della comunità veneta.

Ci siamo chiesti - da un lato - perché e con quale criterio si sono scelti soltanto gli specializzandi del quarto e quinto anno, se anche quelli del primo, secondo e terzo hanno prestato servizio in maniera estesa e diffusa e - dall'altro lato - come vengano ripartite le risorse, cioè se vanno soltanto agli specializzandi che hanno effettivamente lavorato in area Covid, ovvero in determinati reparti.

In altri termini non mettiamo in discussione che - come diceva l'Assessore, supportato dai tecnici in Commissione - i medici specializzandi del quarto e quinto anno abbiano acquisito, nell'ambito del loro percorso formativo di specializzazione, quell'autonomia sufficiente per essere inseriti all'interno delle strutture in maniera proficua; ci chiediamo se sono stati inseriti, a qualche titolo, anche specializzandi degli altri anni, e non si ritenga di poter e dover anche a loro riconoscere, proporzionalmente al loro contributo, un beneficio economico.

Ci siamo chiesti ragione dei criteri attraverso i quali definire le premialità ed in particolare del parametro di proporzionalità che è stato assunto, se deve intendersi riferito alle classi di esposizione al rischio ovvero allo stipendio previsto, ravvisando, in tal caso una probabile sperequazione fra le diverse categorie di personale impiegato.

Vi abbiamo poi chiesto ragione della quantificazione delle risorse, ma anche della tecnica di copertura, o meglio della fonte di approvvigionamento: l'intervento viene infatti finanziato attraverso l'utilizzo di risorse del Fondo nazionale per la sanità, che dovrebbero essere tradizionalmente utilizzate per garantire ai cittadini i livelli essenziali di assistenza. Condividiamo l'impostazione, la finalità e l'importanza di questo provvedimento, ma crediamo e auspichiamo che la Regione del Veneto per sostenere questo tipo di intervento possa individuare risorse di provenienza diversa da quelle che ci arrivano dallo Stato per finanziare i LEA.

Infine, ci siamo posti il tema dei criteri e delle modalità di erogazione dei benefici previsti per gli specializzandi, chiedendo di valutare la possibilità di inserire un'indicazione su come debba essere costruito questo provvedimento, ipotizzando che i criteri che sono stati utilizzati - sostanzialmente quelli del livello di esposizione al rischio - possano essere utilizzati anche nella trattativa tra Regione e Università per definire le modalità di erogazione anche per gli specializzandi.

Gli emendamenti proposti vogliono essere un contributo costruttivo per migliorare il provvedimento, sulla base dei chiarimenti ricevuti in seduta di commissione e dei successivi approfondimenti. Come relatore di minoranza sosterrò questa manovra emendativa, ma dichiaro sin d'ora la massima disponibilità a valutare tutte le implementazioni e le modifiche del testo che si potranno rendere necessarie alla luce di quanto emergerà nel dibattito d'aula.”

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo degli articoli 1, 2 bis e 2 ter del decreto legge n. 18/2020 è il seguente:

“Art. 1 Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale

1. Per l'anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse da destinare prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità nonché, per la restante parte, i relativi fondi incentivanti sono complessivamente incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, dell'importo indicato per ciascuna di esse nella tabella A allegata al presente decreto.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019 e per gli importi indicati nella tabella A allegata al presente decreto. Tali importi possono essere incrementati di un ammontare aggiuntivo il cui importo non può essere superiore al doppio degli stessi, dalle regioni e dalle province autonome, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, a condizione che sia salvaguardato l'equilibrio economico del sistema sanitario della regione e della provincia autonoma, per la remunerazione delle prestazioni di cui al comma 1, compresa l'erogazione delle indennità previste dall'articolo 86, comma 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità - Triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018. A valere sulle risorse di cui al presente comma destinate a incrementare i fondi incentivanti, le regioni e le province autonome possono riconoscere al personale di cui al comma 1 un premio, commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, di importo non superiore a 2.000 euro al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente e comunque per una spesa complessiva, al lordo dei contributi e degli oneri a carico dell'amministrazione, non superiore all'ammontare delle predette risorse destinate a incrementare i fondi incentivanti.

3. Per le finalità di cui all'articolo 2-bis, commi 1, lettera a), e 5, è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro, a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020, nei limiti degli importi indicati nella tabella A allegata al presente decreto.”

“Art. 2-bis Misure straordinarie per l’assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza nonché per assicurare sull’intero territorio nazionale un incremento dei posti letto per la terapia intensiva e sub-intensiva necessari alla cura dei pazienti affetti dal predetto virus, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri con deliberazione in data 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, possono:

a) procedere al reclutamento del personale delle professioni sanitarie, come individuate dall’articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56, e degli operatori socio-sanitari, nonché di medici specializzandi, iscritti all’ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all’articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020, in deroga all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l’attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020;

b) procedere alle assunzioni di cui all’articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti e con le modalità ivi previsti compreso il trattamento economico da riconoscere, anche in assenza dell’accordo quadro ivi previsto. Le assunzioni di cui alla presente lettera devono avvenire nell’ambito delle strutture accreditate della rete formativa e la relativa attività deve essere coerente con il progetto formativo deliberato dal consiglio della scuola di specializzazione.

2. I contratti di lavoro autonomo stipulati in assenza dei presupposti di cui al comma 1 sono nulli di diritto. L’attività di lavoro prestata ai sensi del presente articolo durante lo stato di emergenza integra, per la durata della stessa, il requisito dell’anzianità lavorativa di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. Gli incarichi di cui al comma 1, lettera a), possono essere conferiti anche ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all’esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali.

4. In ogni caso sono fatti salvi, fermo quanto previsto dal comma 2, gli incarichi di cui al comma 1, lettera a), conferiti, per le medesime finalità, dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale sino alla data del 10 marzo 2020, fermo il limite di durata ivi previsto.

5. Fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, verificata l’impossibilità di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020. Agli incarichi di cui al presente comma non si applica l’incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.”

“Art. 2-ter Misure urgenti per l’accesso al Servizio sanitario nazionale

1. Al fine di garantire l’erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono, durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari di cui all’articolo 2-bis, comma 1, lettera a).

2. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti previa selezione, per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative che prevedono forme di pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell’avviso solo nel sito internet dell’azienda che lo bandisce e per una durata minima di cinque giorni, hanno la durata di un anno e non sono rinnovabili. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga, limitatamente alla spesa gravante sull’esercizio

2020, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020. Per la spesa relativa all'esercizio 2021 si provvede nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.

3. Le attività professionali svolte ai sensi dei commi 1 e 2 costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

4. Limitatamente alla sola seconda sessione dell'anno accademico 2018/2019, l'esame finale dei corsi di laurea afferenti alle classi delle lauree nelle professioni sanitarie (L/SNT1), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, può essere svolto con modalità a distanza e la prova pratica si svolge, previa certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto durante i rispettivi corsi di studio, secondo le indicazioni di cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 settembre 2016.

5. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti per la durata di sei mesi anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione. Tali incarichi sono prorogabili, previa definizione dell'accordo di cui al settimo periodo dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2020. Nei casi di cui al precedente periodo, l'accordo tiene conto delle eventuali e particolari esigenze di recupero, all'interno della ordinaria durata legale del corso di studio, delle attività formative teoriche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. Il periodo di attività svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa svolta.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione risorse strumentali SSR